



Prot : 840 del 21.05.2018

Irgoli 19 maggio 2018

Ordinanza n° 55/2018

ORDINANZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI ALLA PROCESSIONE
RELIGIOSA PER I FESTEGGIAMENTI
IN ONORE DI SAN MICHELE

STAZIONE CARABINIERI – IRGOLI -

QUESTURA DI – NUORO -

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - SEDE

AI LOCALI PUBBLICI

SITO INTERNET – SEDE

p.c.: COMITATO pro tempore SAN MICHELE:
 FLORE Gian Franco– IRGOLI –
 MONNE Antonella – IRGOLI –

IL SINDACO

Allo scopo di consentire lo svolgimento della processione religiosa accompagnata dai figuranti a cavallo in Onore San Michele Arcangelo per il giorno **27 maggio 2018** che si terrà a partire dalle ore 09:30 e si svolgerà per alcune vie del paese, partendo dal Sagrato della Chiesa campestre di San Michele sino a riportare il Santo al Santuario campestre di San Michele Arcangelo per la celebrazione della Santa Messa e dei festeggiamenti in suo onore;

Vista la richiesta presentata dai sig.ri Priori del comitato pro tempore per San Michele, sotto meglio generalizzati, pervenuta in data 07.05.2018 e assunta al prot. generale n. 2519 del 08.05.2018:

- FLORE Gian Franco nato a Nuoro il 22.10.1975, residente in Irgoli in Loc. “Su Murtaiu” s.n.c.;
- MONNE Antonella nata a Nuoro il 27.09.1967, residente in Nuoro in via Olbia, 47;

Vista la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012;

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012;

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n° 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635);

ORDINA

che il giorno 27 maggio 2018 dalle ore 09:30 fino al termine della processione religiosa che accompagnerà il Santo nell'omonima Chiesa Campestre, è disposta la sospensione della circolazione degli autoveicoli nelle sotto elencate vie per il passaggio dei figuranti a cavallo e dei veicoli che accompagneranno il Santo nel centro abitato:

- Partenza Sagrato Chiesa di San Michele;
- via Funtana Manna;
- via Cavour;
- via Mazzini;
- via G. Deledda;
- tratto di strada della via San Michele: d'intersezione con la via G. Deledda sino all'intersezione con la via Santa Croce;
- tratto di strada della via Santa Croce: dall'intersezione con la via San Michele sino all'intersezione con la via C. Soro;
- tratto di strada della via C. Soro: dall'intersezione con la via Santa Croce sino all'intersezione con la Via Santo Stefano;
- via Santo Stefano;
- tratto della via Gramsci dall'intersezione con la via Santo Stefano sino all'intersezione con la via Sen. Mannironi;
- via Sen. Mannironi;
- tratto della via Marconi dall'intersezione con la via Sen. Mannironi sino all'intersezione con la Piazza San Giuseppe;
- Piazza San Giuseppe;
- via Roma;
- via Vittorio Emanuele;
- Piazza San Francesco;
- via Funtana Manna sino ad accompagnare il Santo presso la Chiesa Campestre San Michele.

Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione; ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
- i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n°30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo a formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.
- È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



Su Sindigu
Giovanni Porcu